CAMERA DEI DEPUTATI N. 3059

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLI, MALGIERI, BENEDETTI VALENTINI

Istituzione di corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado

Presentata il 24 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È a tutti nota la situazione di incertezza in cui versa una considerevole parte del corpo docente del nostro Paese, condizione testimoniata dalla definizione, ambigua ma significativa, di « precari », assunta nello stesso linguaggio tecnico-giuridico adottato nel mondo della scuola.

Si tratta di migliaia di operatori scolastici che continuano ad assolvere nella scuola statale ed in quella non statale alla loro funzione educativa, pur non essendo stati messi, nel passato, in condizione di conseguire alcuna abilitazione all'insegnamento, valutato che l'ultimo concorso è stato bandito nel 1990.

Da allora le varie leggi sulla scuola non hanno fatto altro che creare i presupposti per mantenere lo stato di precariato esistente, anzi per aggiungerne altro.

Si tratta, quindi, di decidere se tale livello di precarietà dei numerosi operatori scolastici sia compatibile con l'obiettivo di una scuola all'altezza dell'attuale situazione, indicato da più parti come prioritario per risollevare le sorti del Paese, o se non si debba, proprio per questi motivi, realizzare finalmente un livello di « certezze » ordinamentali e strutturali su cui fondare un organico progetto riformatore.

Il ruolo dell'insegnante nella formazione globale dei giovani è prioritario ed allora occorre offrire gli strumenti al personale docente non di ruolo e per quanti dopo l'università sentono di impegnarsi nella scuola.

La presente proposta di legge indica una procedura semplice e non onerosa per lo Stato, convinti come siamo che « insegnare ad insegnare » sia il primo dovere di uno Stato che voglia garantire ai docenti un livello di professionalità conforme a quello degli altri Paesi europei.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della definitiva attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituisce corsi speciali di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

ART. 2.

1. I corsi di cui all'articolo 1 hanno durata annuale e sono istituiti a livello regionale.

2. Sono ammessi ai corsi di formazione tutti i docenti con contratto a tempo determinato negli istituti statali e non statali di primo e secondo grado che hanno prestato servizio di insegnamento per almeno trecentosessanta giorni nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1988-1989 e l'anno scolastico 1996-1997.

3. I docenti che hanno i requisiti richiesti al comma 2 possono partecipare al corso di formazione solo per la classe di concorso prescelta tra gli insegnamenti per i quali hanno conseguito il relativo titolo di laurea.

ART. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è delegato ad adottare, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le Commissioni parlamentari competenti, con

proprio decreto, i programmi dei corsi di cui all'articolo 1.

2. I programmi di cui al comma 1 devono comprendere l'approfondimento della didattica delle discipline comprese nelle classi di concorso per cui si partecipa; devono, altresì, fare riferimento alle scienze dell'educazione ed all'approfondimento metodologico e didattico.

ART. 4.

1. Al termine del corso previsto all'articolo 1 i docenti sono tenuti a partecipare ad una prova scritta e ad una orale per conseguire l'attestazione di professionalità.

ART. 5.

1. I docenti che conseguono l'attestazione di professionalità confluiscono in una graduatoria nazionale permanente ad esaurimento a cui si ricorre per le nomine in ruolo fino alla copertura del 50 per cento dei posti effettivamente vacanti ad inizio di ogni anno scolastico.

2. L'inclusione nella graduatoria nazionale costituisce requisito necessario per l'ammissione ad eventuali concorsi a cattedre.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire un apposito albo nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti professionali per l'attribuzione degli incarichi di docenza ai corsi di cui all'articolo 1.

2. L'albo deve essere formato tenendo conto dei titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli professionali.

3. Con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione si procede, per ciascun corso di formazione regionale, alla nomina dei relativi docenti, iscritti nel-

l'albo di cui all'articolo 1, che devono essere residenti in una regione diversa.

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli introiti di una « tassa esami », versata da tutti i corsisti, e per la parte non coperta, a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione relativi alla formazione del personale.